

NICOLA CAMILLERI

## OLTRE I CONFINI DELLA CITTADINANZA

### APPARTENENZA ED ESCLUSIONE NELL'IMPERO COLONIALE ITALIANO E TEDESCO

Il 1861 e il 1871 segnano, come è noto, una svolta decisiva nella storia italiana e tedesca. In questi due anni il Regno d'Italia e l'Impero tedesco si costituirono come Stati nazionali unitari dall'accorpamento di diversi Stati di media e piccola dimensione<sup>1</sup>. La quasi contemporanea nascita dei due Stati nazionali e il successivo processo di nazionalizzazione delle due società hanno rappresentato un importante terreno di studi per la storiografia comparata italo-tedesca. Questa ha poi spesso spostato lo sguardo a un altro momento comune della storia contemporanea dei due paesi, cioè la costituzione di due regimi fascisti a vocazione totalitaria che condivisero un passato fatto di accordi politici, influenze e scambi, ma anche di sospetto, sfiducia e atti di violenza e stragi<sup>2</sup>. Mentre la storiografia si è spesso concentrata su questi due snodi, meno attenzione è stata riservata alle vicende coloniali dell'Italia e della Germania<sup>3</sup>. Ciò ha avuto una principale ragione nella scarsa percezione, in entrambi i paesi, di essere state potenze coloniali

<sup>1</sup> M. Meriggi, *L'unificazione nazionale in Italia e in Germania*, in *Storia contemporanea. Manuale di storia Donzelli*, Roma, Donzelli, 1997, pp. 129-150.

<sup>2</sup> Per un panorama aggiornato sulla produzione storiografica italo-tedesca cfr. C. Goeschel, *A Parallel History? Rethinking the Relationship between Italy and Germany, ca. 1860-1945*, «The Journal of Modern History», LXXXVIII (2016), 3, pp. 610-632.

<sup>3</sup> *German and Italian Colonialism. Comparative and Transnational Perspectives*, edited by N. Camilleri – U. Schaper – M. Zaccaria, with contributions by N. Camilleri – D. Nagl – M. Zaccaria – M. Pesek – N. Labanca – P. Bernhard, «Contemporanea. Rivista di storia dell'800 e del '900», 1 (2018), pp. 99-124; *Imperi coloniali, Italia, Germania e la costruzione del "mondo coloniale"*, a cura di V. F. Gironda – M. Nani – S. Petrunaro, Napoli, l'Anco-  
ra del Mediterraneo, 2009, pp. 17-33; C. Ghisalberti, *Due colonialismi a confronto: Italia e Germania nella loro espansione oltremare sino alla prima guerra mondiale*, «Clio. Clio. Rivista trimestrale di studi storici», XXXIII (1997), 2, pp. 327-344; l'articolo di Ghisalberti si riferisce a una settimana di studio svolta nel 1996 a Trento presso l'Istituto storico italo-germanico, i cui atti furono pubblicati in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient», vol. XXIV (1998), Bologna, il Mulino, 1999.

e nella tarda elaborazione del passato coloniale: nella Germania del dopoguerra il nazionalsocialismo, la Seconda Guerra Mondiale e l'olocausto rappresentarono i temi principali della riflessione civile e storiografica, allo stesso tempo per l'Italia il passaggio da paese colonizzatore a paese post-coloniale avvenne nel segno di un presunto carattere benevolente del colonialismo italiano rispetto ad altri colonialismi europei, e la gestione di tale passato restava prevalentemente nelle mani di persone in precedenza coinvolte a vario titolo nel governo delle colonie<sup>4</sup>.

Il presente contributo parte da questa generale lacuna storiografica e prende in esame due colonialismi *in ritardo* se paragonati ad altri colonialismi della storia europea. Il confronto non si fonda solo sul contemporaneo avvio dell'espansione coloniale dei due paesi, iniziata effettivamente negli ultimi due decenni del XIX secolo, ma anche su altri caratteri simili, come il loro termine in seguito a sconfitte militari nella Prima e nella Seconda Guerra Mondiale e un mancato processo di decolonizzazione nelle due società nazionali. In particolare questo articolo, nell'affrontare un aspetto specifico della storia coloniale della Germania e dell'Italia, e cioè la loro politica di inclusione ed esclusione nelle colonie attraverso l'istituto giuridico della cittadinanza, analizza questo tema alla luce del comune carattere etnico-organico attribuito alla cittadinanza come meccanismo di inclusione nello ed esclusione dallo Stato nazionale. È stato infatti sottolineato come sia la Germania che l'Italia abbiano definito il proprio diritto di cittadinanza sull'idea che un cittadino dello Stato dovesse necessariamente essere anche membro della nazione, intesa come comunità di discendenza<sup>5</sup>. Da qui il primato dello *ius sanguinis*, principio di una politica della cittadinanza *chiu-*

<sup>4</sup> *German colonialism and national identity*, edited by M. Perraudin – J. Zimmerer, with K. Heady, New York, Routledge, 2011; A. M. Morone, *L'eredità del colonialismo per la nuova Italia*, in *Imperi coloniali*, pp. 73-90.

<sup>5</sup> Negli ultimi anni la ricerca sulla storia della cittadinanza in Germania e in Italia, spesso con carattere comparato, ha dato frutti eccellenti, cfr. P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 4 voll., Roma-Bari, Laterza, 1999-2001; D. Gosewinkel, *Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsangehörigkeit vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2004<sup>2</sup>; E. Nathans, *The politics of citizenship in Germany: ethnicity, utility and nationalism*, Oxford, Berg, 2004; V. F. Gironda, *Die Politik der Staatsbürgerschaft. Deutschland und Italien im Vergleich 1800-1914*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2010; C. Bersani, *Cittadinanze ed esclusioni*, in *Il Risorgimento, Storia d'Italia. Annali 22*, a cura di A. M. Banti – P. Ginzborg, Torino, Einaudi, 2007, pp. 607-634; S. Donati, *A Political History of National Citizenship and Identity in Italy, 1861-1950*, Stanford, Stanford University Press, 2013; D. L. Caglioti, *Subjects, Citizens, and Aliens in a Time of Upheaval: Naturalizing and Denaturalizing in Europe during the First World War*, «Journal of Modern History», LXXXIX (2017), 3, pp. 495-530.

sa e fondata sul comune carattere etnico-organico dei membri dello Stato nazione, cui è stato contrapposto il principio dello *ius soli*, inteso come base di una politica *aperta* ed interessata a riconoscere il legame di appartenenza di chi è nato nel territorio nazionale. Sebbene questa contrapposizione si sia nel frattempo rivelata analiticamente meno utile di quanto a lungo supposto<sup>6</sup>, è comunque difficile interpretare la storia dell'Impero tedesco e del Regno d'Italia senza tener presente il fondamentale significato attribuito all'appartenenza etnico-organica nella costituzione dei due Stati nazionali e sull'identità del cittadino. Questa caratteristica comune impone anche una riflessione sulla trasformazione dei due giovani Stati nazionali in regimi dittatoriali dall'estremo carattere nazionalistico, dal 1922 in poi in Italia e dal 1933 in poi in Germania. Proprio tenendo in considerazione la fondazione dei regimi fascista e nazionalsocialista nei due paesi viene in luce con maggior forza una decisiva differenza nella storia coloniale tedesca e italiana, il fatto cioè che solo nel caso italiano il dominio coloniale continuò durante gli anni del fascismo. Al termine della Prima Guerra Mondiale si concluse formalmente il dominio coloniale dell'Impero tedesco, che fu costretto a cedere le sue colonie ai vincitori del conflitto. Qualsiasi analisi comparata dei due colonialismi non può prescindere dal tenere presente questa disparità cronologica, che tuttavia può suggerire interessanti analisi diacroniche sul rapporto tra razzismo coloniale e razzismo fascista e nazionalsocialista; in più, essa può fornire una suggestiva pista di indagine che metta in relazione i territori sotto il dominio coloniale italiano in epoca fascista con l'occupazione nazista dell'Europa Orientale, rintracciando in questa elementi di similitudine con il colonialismo europeo sia da un punto di vista discorsivo che nella violenta prassi del dominio<sup>7</sup>.

A lungo lo studio della cittadinanza in Europa è rimasto circoscritto alla dimensione territoriale europea di questo istituto giuridico, non rivolgendo particolare attenzione alla sfera coloniale dell'esperienza legislativa e amministrativa in materia. Oggi, anche in ottemperanza a letture non

<sup>6</sup> D. Gosewinkel, *Citizenship in Germany and France at the Turn of the Twentieth Century. Some New Observations On an Old Comparison*, in *Citizenship and National Identity in Twentieth-Century Germany*, edited by G. Eley – J. Palmowski, Stanford, Stanford University Press, pp. 27-39.

<sup>7</sup> M. Mazower, *Hitler's empire. Nazi rule in occupied Europe*, London, Allen Lane, 2008; sull'utilità di una tale comparazione, cfr. K. Kopp, *Gray Zones: On the Inclusion of "Poland" in the Study of German Colonialism*, in *German colonialism and national identity*, pp. 33-43; utili riflessioni sulle continuità tra colonialismo e nazionalsocialismo nei saggi contenuti in *German colonialism in a Global Age*, edited by B. Naranch – G. Eley, Durham, Duke University Press, 2014.

eurocentriche della storia, è dato come assunto che non si può scrivere una storia della cittadinanza europea che non sia anche una *storia della cittadinanza nelle colonie* dei paesi europei<sup>8</sup>. Nel discorso legislativo e nella prassi amministrative della cittadinanza in colonia confluivano non solo i principi centrali della statualità dei paesi colonizzatori, ma anche specifici argomenti e particolari esigenze di governo legate ai territori sotto dominio coloniale. A tal riguardo fondamentale era l'idea razzista della superiorità delle popolazioni europee rispetto alle popolazioni di altri continenti del pianeta, in particolare dell'Africa. Questa idea fu una costante del governo coloniale italiano e tedesco, sebbene le diverse fasi di dominio furono anche contrassegnate da nuove ideologie, influenze ed aspettative. La cittadinanza in colonia si fondava, dunque, su questa presunta superiorità europea e la cristallizzava nella creazione di diverse condizioni giuridiche, fondamentalmente miranti ad escludere l'elemento locale colonizzato dall'equiparazione con i colonizzatori e quindi dalla loro cittadinanza. Come i due imperi coloniali, tedesco e italiano, gestirono questo compito essenziale nel governo della colonia è la domanda centrale del presente saggio, basato su un'analisi sia delle norme che della prassi della cittadinanza nei due imperi<sup>9</sup>. Mentre i primi due paragrafi intendono offrire uno sguardo d'insieme della legislazione sulla cittadinanza nei due imperi, il terzo paragrafo illustra, sulla base di una ricerca di caso dedicata a una colonia tedesca e a una colonia italiana, quanto la prassi della cittadinanza in colonia divergesse da o convergesse con il dettato normativo ed evidenzia il ruolo della *agency* locale nel governo della cittadinanza coloniale.

### 1. *Il caso italiano: sudditanze e cittadinanze.*

La storia coloniale italiana si estende dagli anni Ottanta del XIX secolo sino alla Seconda Guerra Mondiale<sup>10</sup>. Il Regno d'Italia iniziò formalmente il suo programma coloniale con l'acquisizione della sovranità sui territori della

<sup>8</sup> M. Brutti – A. Somma, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico*, Frankfurt a. M., Max Planck Institute for European Legal History, 2018; S. Conrad, *Storia globale. Un'introduzione*, trad. it. di N. Camilleri, Roma, Carocci, 2015; M. Meriggi – L. Di Fiore, *World history. Le nuove rotte della storia*, Roma-Bari, Laterza, 2011<sup>5</sup>.

<sup>9</sup> Volendo l'articolo analizzare il tema della cittadinanza coloniale in relazione alla popolazione delle colonie non europee esso esclude dall'indagine il Dodecanneso o l'Albania sotto dominio italiano.

<sup>10</sup> Cfr. N. Labanca, *Oltremare. Storia dell'espansione coloniale italiana*, Bologna, il Mulino, 2002; G. P. Calchi Novati, *L'Africa d'Italia. Una storia coloniale e postcoloniale*, Roma, Carocci, 2011.

baia di 'Asäb (Assab) nel 1882. Dopo l'occupazione di Məşəwwa' (Massawa) sul Mar Rosso e l'espansione dei territori interni fu costituita, nel 1890, la prima colonia italiana, la Colonia Eritrea. Negli stessi anni la conquista italiana si rivolse anche su un'altra direttrice nella regione, cioè verso la costa del Corno d'Africa sull'Oceano Indiano, dove, dopo una fase di gestione da parte delle compagnie commerciali, i diversi territori furono unificati in una colonia, Somalia Italiana, nel 1908.

Già per la piccola colonia di 'Asäb il legislatore affrontò il problema di come definire lo stato giuridico della numericamente scarsa popolazione del territorio sotto dominio italiano. Le relazioni di cittadinanza degli abitanti locali furono tra i temi affrontati nel Parlamento italiano nel giugno 1882 durante la discussione della legge sulla Colonia di Assab. Questa, emanata il 5 luglio 1882, stabilì una fondamentale divisione delle sfere giuridiche degli abitanti sul posto: gli italiani dovevano esser sottoposti ai codici metropolitani, mentre gli indigeni dovevano sottostare ai precetti del cosiddetto diritto consuetudinario, sempre che questi non contraddicessero l'ordine pubblico e la morale universale, naturalmente concepita dalla prospettiva degli italiani. L'importanza di questa legge risiede nel fatto che alla divisione da essa stabilita rimandò tutta la legislazione coloniale italiana.

Nonostante la separazione tra italiani e popolazione locale, durante il processo legislativo relativo alla Colonia di Assab non fu esclusa la possibilità che un giorno gli abitanti indigeni avrebbero potuto accedere alla cittadinanza metropolitana. Questo sarebbe successo solo dopo che l'opera di presunta civilizzazione dei colonizzatori avesse dato i suoi frutti. Per i primi trent'anni circa di dominio italiano nel Corno d'Africa lo stato giuridico della popolazione coloniale non italiana rimase incerto. Tuttavia il tema fu presente nel dibattito scientifico del tempo<sup>11</sup>. Allo stesso tempo anche nel discorso normativo si faceva uso comune di termini come «sudditi» o «sudditi coloniali» per riferirsi ai membri locali della società coloniale.

Chi fosse davvero un suddito coloniale italiano fu definito solo nel 1908. Una serie di riforme erano state portate avanti dall'amministrazione coloniale, guidata dal governatore Ferdinando Martini (in carica dal 1897 al 1907), che aveva dato impulso a un ampio processo di *colonial state buil-*

<sup>11</sup> Cfr. E. Catellani, *Les possessions africaines et le droit colonial de l'Italie*, «Revue de droit international et de législation comparée», XXVII (1895), pp. 417-462; sul dibattito dottrinario contemporaneo cfr. E. Capuzzo, *Sudditanza e cittadinanza nell'esperienza coloniale italiana dell'età liberale*, «Clio. Rivista trimestrale di studi storici», XXXI (1995), 1, pp. 65-95; L. Nuzzo, *A Dark Side of the Western Legal Modernity: The Colonial Law and its Subject*, «Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte», 3-4 (2011), pp. 205-222.

*ding*. Nell'ambito della riforma giudiziaria iniziata da Martini e completata dal suo successore Giuseppe Salvago Raggi (in carica dal 1907 al 1915) fu definita propriamente la «sudditanza coloniale» e così posta una pietra miliare nella storia della cittadinanza (coloniale) in Eritrea e, in generale, nel Corno d'Africa, perché identiche disposizioni furono rese valide anche nella Somalia Italiana. Era suddito coloniale un individuo che non fosse cittadino italiano o di altri Stati ritenuti di pari civiltà, e che fosse nativo della colonia. Allo stesso tempo poteva essere considerato suddito chi, essendo originario di territori limitrofi alla colonia, vi fosse residente da almeno due anni e lavorasse o avesse lavorato al servizio dell'amministrazione coloniale per almeno due anni. L'ordinamento giuridico faceva riferimento anche a un'ulteriore condizione giuridica, quella degli assimilati, definita in un successivo decreto: assimilati ai sudditi coloniali erano indiscriminatamente tutti gli stranieri arabi, egiziani e indiani. La creazione di uno stato giuridico per gli assimilati era ispirata dalla constatazione della cosiddetta differenza di civiltà tra le persone residenti in colonia, tuttavia la natura di questo stato giuridico rimase sostanzialmente ambivalente. Se, infatti, esso separava un gruppo di abitanti coloniali dalla maggioranza dei sudditi, non gli riconosceva però una posizione intermedia tra i sudditi e i cittadini, in quanto essi risultavano assimilati ai primi. Dietro a questa figura giuridica si celava verosimilmente l'intenzione di differenziare la popolazione coloniale secondo gradi di civiltà e riconoscere un ruolo speciale nella colonia a un gruppo che rappresentava una classe media con maggiore potere di negoziazione in termini socio-economici rispetto ai sudditi.

Il quadro della cittadinanza nell'impero coloniale italiano si diversificò dopo la conquista della Cirenaica e della Tripolitania nel 1912, in seguito alla guerra italo-turca. Anche qui la popolazione locale fu relegata in uno stato giuridico diverso dalla cittadinanza metropolitana, la cosiddetta «sudditanza degli indigeni della Libia». Questa si distanziava tuttavia dallo stato giuridico dei sudditi dell'Africa Orientale perché risultava leggermente più ricca in termini di diritti. Mentre infatti la sudditanza coloniale in Eritrea e Somalia semplicemente formalizzava un legame di appartenenza, di sudditanza appunto, della popolazione locale della colonia verso il governo della madrepatria, che soprattutto valeva nella pratica della giustizia e in questioni internazionali, la sudditanza dei libici garantiva, ad esempio, l'esercizio di alcune funzioni pubbliche e alcune forme di rappresentanza nel governo della colonia<sup>12</sup>. In seguito alla Prima Guerra Mondiale poi, nel 1919, lo stato giuridico dei libici

<sup>12</sup> Donati, *A Political History*, pp. 128-133, 190-194.

si evolse in «cittadinanza italiana in Tripolitania e Cirenaica», che intendeva differenziare chiaramente i libici dagli altri membri dell'impero coloniale (i sudditi). Il set di diritti civili e politici diventava per loro più sostanzioso. Una conseguenza questa sia di fattori politici internazionali, come l'influenza ideologica del presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson e della sua idea di una autodeterminazione dei popoli, sia di fattori di politica coloniale: si intendeva quasi pacificare la colonia dopo anni di forte resistenza anticoloniale in varie regioni della stessa<sup>13</sup>. Con l'avvento del fascismo la politica della cittadinanza in Libia non ebbe significative fratture. Nell'ambito di nuove misure di centralizzazione amministrativa, che portarono poi all'unificazione dei territori di Tripolitania e Cirenaica in un'unica colonia, Colonia della Libia, lo stato giuridico degli abitanti di quei territori fu rinominato «cittadinanza italiana libica». Significativo fu, dal 1938 in poi, il divieto di naturalizzazione per i cittadini libici, cui fino a quel momento l'acquisto della cittadinanza italiana era stato possibile, seppur a difficili condizioni.

Nel frattempo, nelle due colonie nel Corno d'Africa la struttura normativa della cittadinanza, basata sulla divisione tra cittadini da un lato e sudditi e assimilati dall'altro, rimase valida sino agli anni Trenta. Nel 1933 il governo fascista semplificava in senso razzista i rapporti di cittadinanza ed eliminava la condizione giuridica di assimilato, sicché la popolazione coloniale veniva divisa esclusivamente tra cittadini e sudditi. Quando, in seguito alla Guerra di Etiopia, nel 1936 fu costituita un'unica colonia denominata Africa Orientale Italiana, corrispondente più o meno all'area geografica dell'odierno Corno d'Africa, i rapporti di cittadinanza vigenti in Eritrea e Somalia furono estesi all'intera nuova colonia: la sudditanza coloniale era dunque l'unico stato giuridico previsto per chi fosse residente nell'Africa Orientale Italiana e non fosse cittadino italiano o suddito di un altro Stato. La creazione di un'egualitaria condizione giuridica per tutti i sudditi dell'Africa Orientale Italiana non corrispose tuttavia a un'uguaglianza politica dei sudditi, venendo spesso riconosciuto ai sudditi eritrei e somali uno stato particolare a motivo della loro fedeltà di soldati a servizio dell'Italia, ad esempio durante la guerra contro l'Etiopia.

In conclusione, nell'impero coloniale italiano si ebbe un quadro di stati giuridici sfaccettato, che non può essere spiegato in maniera esaustiva ricorrendo solo alla dicotomia sudditi/cittadini. Nelle diverse fasi e nelle diverse regioni dell'Africa su cui esercitava il suo dominio il Regno d'Italia assunse

<sup>13</sup> Cfr. *Sudditi o cittadini? L'evoluzione delle appartenenze imperiali nella Prima guerra mondiale*, a cura di S. Lorenzini – S. A. Bellezza, Roma, Viella, 2018.

misure diverse per gestire l'eterogeneità degli abitanti delle sue colonie. Tuttavia un dato di continuità è riconoscibile nella fondamentale esclusione dalla cittadinanza metropolitana di persone appartenenti a gradi di civiltà e razze considerate inferiori.

## 2. *Il caso tedesco: al di fuori dalla cittadinanza.*

Con poche eccezioni, l'espansione coloniale tedesca si rivolse principalmente al continente africano<sup>14</sup>. Qui nel 1884 l'Impero guglielmino assunse il dominio della prima colonia, l'Africa Tedesca del Sud Ovest (*Deutsch-Südwestafrika*), e nello stesso anno della Colonia Tedesca del Camerun (*Deutsche Kolonie Kamerun*) e della Colonia Tedesca del Togo (*Deutsche Kolonie Togo*). Nel 1891 fondò la colonia dell'Africa Orientale Tedesca (*Deutsch-Ostafrika*). Un po' più tardi, nel 1898, la città di Kiao-Chow nella Cina settentrionale giunse sotto il dominio tedesco (*Deutsches Pachtgebiet Kiautschou*). Infine, nel 1899-1900 le isole occidentali di Samoa e di Nuova Guinea nell'Oceano Pacifico entrarono a far parte dell'impero coloniale tedesco (rispettivamente *Deutsch-Samoa* e *Deutsch-Neuguinea*). Per estensione geografica e numero della popolazione esso fu il quarto impero coloniale europeo dopo gli imperi britannico, francese e olandese.

Alla base del diritto coloniale tedesco vi era il *Gesetz, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete vom 17. April 1886*, la cosiddetta «costituzione coloniale»<sup>15</sup>. Questa legge pose i cittadini tedeschi sotto la legislazione consolare, che poteva essere estesa anche a stranieri o alla popolazione locale tramite un decreto imperiale. Una definizione precisa della condizione giuridica della popolazione locale non venne però messa a punto, né avvenne nella nuova versione della legge citata, quella del 1888, che pure presentava una novità importante rispetto alle relazioni con la popolazione locale dei territori coloniali. Essa infatti riconosceva agli stranieri e agli indigeni il diritto a ricevere la cittadinanza tedesca attraverso la naturalizzazione. In che tipo di relazione stesse la popolazione locale delle colonie tedesche rispetto all'impero non veniva definito in maniera specifica. Anche il nuovo emendamento dello *Schutzgebietgesetz* del 10 settembre 1900, che rimase in vigore fino alla fine del dominio coloniale, riprese il principio già fissato nella

<sup>14</sup> S. Conrad, *Deutsche Kolonialgeschichte*, München, Beck, 2008; H. Gründer, *Geschichte der deutschen Kolonien*, Paderbon, Schöningh, 2018<sup>7</sup>.

<sup>15</sup> Cfr. M. Grohmann, *Exotische Verfassung. Die Kompetenzen des Reichstags für die deutschen Kolonien in Gesetzgebung und Staatsrechtswissenschaft des Kaiserreichs (1884-1914)*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2001, pp. 43-65.



prima versione della legge, secondo cui, in relazione alla legislazione consolare, anche stranieri e abitanti indigeni delle colonie potevano essere equiparati ai cittadini metropolitani. La condizione giuridica della popolazione locale era però chiaramente quella di non-cittadini. Essa era infatti definita attraverso una negazione e senza la creazione di uno specifico stato giuridico, come illustrava uno dei più influenti autori di diritto coloniale tedesco:

Con l'espressione "indigeno" non vengono indicati solo gli appartenenti alle etnie di colore residenti in una colonia, ma anche gli appartenenti a etnie straniere, che si trattengono come lavoratori o per esercitare il commercio o altre attività. Il concetto di "indigeno" non ha dunque non davvero un contenuto positivo, ma vi rientrano in esso persone che non sono bianche o appartenenti a stati europei-civilizzati, o persone che vengono a queste equiparate, come è di solito il caso per gli indigeni naturalizzati o convertiti al cristianesimo<sup>16</sup>.

La regolamentazione della cittadinanza era dunque configurata in tutto l'impero sulla base di questa fondamentale esclusione della popolazione locale dalla cittadinanza metropolitana. Al di là di questa esclusione però i rapporti di cittadinanza – come anche altri aspetti della vita in colonia – potevano essere oggetto di specifiche norme contenute in decreti imperiali emessi per le specifiche colonie. In questi decreti le persone di origine locale erano per lo più indicate come «indigeni» (*Eingeborene*) o «persone di colore» (*Farbige*) e il loro stato giuridico veniva genericamente posto in un'area semantica connessa alla sudditanza (*Untertanschaft*). Allo stesso tempo però si creavano anche situazioni in cui i criteri di appartenenza venivano negoziati e stabiliti in maniera nuova nei diversi contesti spazio-temporali. Soprattutto gli abitanti non indigeni divenivano spesso oggetto di particolari regolamentazioni misurate sul criterio della loro civiltà, sempre considerata dalla prospettiva dei colonizzatori europei. Mentre dunque ai giapponesi residenti nelle colonie si apriva la strada a un'equiparazione con i cittadini tedeschi, ciò in conseguenza del riconoscimento dell'Impero giapponese nell'arena internazionale in seguito a un processo di modernizzazione ed apertura del paese, ben diversa era, ad esempio, la condizione degli immigrati cinesi nell'isola di Samoa (*coolies*), che erano sottoposti a misure di segregazione ancora più rigide della popolazione indigena in anni di pregiudizio sinofobo montante a livello globale. Altre minoranze, come i persi o i goanesi, furono equiparati ai cittadini per appartenere a una presunta civiltà

<sup>16</sup> K. von Stengel, *Die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete*, Tübingen-Leipzig, Mohr Siebeck, 1901, p. 64 (tutte le traduzioni dal tedesco sono a cura dell'autore dell'articolo).

superiore e più vicina a quella degli europei: in effetti fu soprattutto il loro ruolo di artigiani e piccoli imprenditori o impiegati coloniali a determinare la loro ascesa sociale, insieme, ad esempio, alla comune radice cristiana dei goanesi e alla loro presunta discendenza portoghese. Un simile trattamento legale fu riservato anche ai siriani non musulmani, che a ragione della loro fede cristiana furono ugualmente equiparati ai cittadini tedeschi<sup>17</sup>. In tal modo in ogni colonia veniva fuori un mosaico di stati giuridici, che era determinato da, e a sua volta strumentalizzava fattori socio-economici, appartenenze etniche e religiose, etc.

Una menzione merita uno stato giuridico specifico istituito per l'Africa Orientale Tedesca, la cosiddetta *deutsch-ostafrikanische Landesangehörigkeit*. Questa forma di *cittadinanza della colonia* fu decretata nel 1903 dall'amministrazione della colonia citata con lo scopo preciso di legare individui di origine indiana alla colonia. Gli indiani da un lato erano considerati meno civili degli europei, quindi non degni della cittadinanza metropolitana; dall'altro lato erano un elemento fondamentale della vita economica della colonia come di tutta la zona costiera dell'Africa Orientale. Per loro era stata pensata, dunque, una cittadinanza speciale, il cui utilizzo rimase però sempre più che marginale.

Come nel caso italiano, anche nell'impero coloniale tedesco la politica della cittadinanza perseguiva il chiaro fine di escludere la popolazione locale delle colonie dalla cittadinanza metropolitana. A differenza però che nell'impero italiano, per la popolazione locale delle colonie tedesche non si ebbe la creazione di uno stato giuridico specifico per gli indigeni; solo per distinti gruppi della società coloniale vi era la possibilità di essere equiparati ai cittadini tedeschi, senza che tuttavia venisse loro concessa la cittadinanza.

### *3. Prassi di inclusione ed esclusione: Colonia Eritrea e Africa Orientale Tedesca a confronto.*

Una storia della cittadinanza che analizzi solo il tessuto normativo e i suoi principi rischia di fornire un'immagine unilaterale del tema. Se, infatti, nelle norme si condensavano idee e intenzioni del legislatore, influenzate com'erano dall'agenda politica, è aggiungendo allo studio di queste lo studio della prassi amministrativa della cittadinanza e degli attori in essa coinvolta che si riceve un quadro completo della politica della cittadinanza di uno Stato. In questa confluiscono non solo ideologie e dettati politici, ma anche richieste

<sup>17</sup> Cfr. D. Nagl, *Grenzfälle. Staatsangehörigkeit, Rassismus und nationale Identität unter deutschen Kolonialherrschaft*, Frankfurt a. M., Lang, 2007, pp. 61-74.

e negoziazioni di persone e gruppi determinate da circostanze politiche, appartenenze identitarie e fattori socio-economici. Allo scopo è di grandissima utilità guardare ai processi di naturalizzazione intesi come arena di interazione tra attori con diverse funzioni e diversi fini. Gli atti dei processi di naturalizzazione sono fonti storiche di grande importanza: essi testimoniano e illustrano la burocratizzazione e formalizzazione del processo di inclusione ed esclusione di cui la naturalizzazione era strumento. Ancor più interessanti questi documenti diventano quando provengono dalle colonie, dove era fondamentale mantenere l'ordine coloniale fondato sulla separazione razzista tra colonizzatori e colonizzati. Gli atti relativi ai processi di naturalizzazione ben rispecchiano le aspettative in tal senso dei due Stati colonizzatori, l'Impero tedesco e il Regno d'Italia. Lo studio di questi documenti dell'amministrazione coloniale centrale e periferica si inserisce in un filone di indagine all'incrocio tra storia del diritto e dell'amministrazione e antropologia, che ha dato importanti frutti negli ultimi anni sia nella storia coloniale italiana che in quella tedesca<sup>18</sup>.

Il presente paragrafo offre dunque uno sguardo sui processi di naturalizzazione in due colonie: la Colonia Eritrea e l'Africa Orientale Tedesca<sup>19</sup>. L'analisi si concentra in particolare sul periodo liberale del dominio coloniale italiano in Eritrea, sì da permettere una persuasiva comparazione con la colonia tedesca<sup>20</sup>. Le due colonie, pur appartenendo a regioni geograficamente, culturalmente ed etnicamente diverse, ponevano l'amministratore coloniale europeo di fronte alla simile necessità di definire i rapporti di cittadinanza dei loro abitanti. Infatti, la presenza di un folto gruppo di persone

<sup>18</sup> Cfr. B. Sòrgoni, *Parole e corpi. Antropologia, discorso giuridico e politiche sessuali nella colonia Eritrea (1890-1941)*, Napoli, Liguori, 1998; G. Steinmetz, *The devil's handwriting: precoloniality and the German colonial state in Qingdao, Samoa, and Southwest Africa*, Chicago, University of Chicago Press, 2007; U. Schaper, *Koloniale Verhandlungen. Gerichtsbarkeit, Verwaltung und Herrschaft in Kamerun 1884-1916*, Frankfurt a. M., Campus, 2012; G. Dore, *Amministrare l'esotico. L'etnografia pratica dei funzionari e dei missionari nell'Eritrea coloniale*, Padova, CLEUP, 2017; importanti considerazioni sull'uso degli archivi coloniali in A. L. Stoler, *Along the Archival Grain. Epistemic Anxieties and Colonial Common Sense*, Princeton, Princeton University Press, 2009.

<sup>19</sup> T. Negash, *Italian Colonialism in Eritrea, 1882-1941. Policies, Praxis and Impact*, Uppsala, Uppsala University Press, 1987; I. Taddia, *L'Eritrea-Colonia 1890-1952. Paesaggi, strutture, uomini del colonialismo*, Milano, FrancoAngeli, 1986; J. Iliffe, *Tanganyika under German rule. 1905-1912*, London, Cambridge University Press, 1969; M. Pesek, *Koloniale Herrschaft in Deutsch-Ostafrika. Expeditionen, Militär und Verwaltung seit 1880*, Frankfurt a. M., Campus, 2005.

<sup>20</sup> N. Camilleri, *Koloniale Untertanen. Die Politik der Staatsangehörigkeit im Italienischen Eritrea und Deutsch-Ostafrika (1882-1919)*, tesi di dottorato, Freie Universität Berlin, 2017.

provenienti dall'Impero Ottomano (nel caso dell'Eritrea) o di origine swahili e indiana (nel caso dell'Africa Orientale Tedesca), rese necessario – come si è visto – una più complessa articolazione dei rapporti di cittadinanza, che tenesse conto della forte capacità di negoziazione dei gruppi citati.

Sia nella Colonia Eritrea sia nell'Africa Orientale Tedesca la naturalizzazione era *de iure* permessa anche agli indigeni. Tuttavia sia a livello dottrinario che a livello amministrativo veniva sempre sottolineato il carattere *eccezionale* della naturalizzazione per i sudditi indigeni. Sulla base dei documenti disponibili e per gli anni presi in considerazione si ebbero, nell'Africa Orientale Tedesca, 52 processi di naturalizzazione, mentre in Eritrea solo 13. Secondo una statistica del 1905 la «popolazione bianca» nell'Africa Orientale Tedesca ammontava a 1800 persone, la cosiddetta popolazione non indigena di colore (*nicht-eingeborene farbige Bevölkerung*) a 8900, mentre la popolazione indigena a circa 7 milioni di persone. Dati contemporanei riportano, per la popolazione della Colonia Eritrea, nel 1905 circa 3950 europei e assimilati, e circa 275.000 indigeni<sup>21</sup>. Dei 52 processi di naturalizzazione nell'Africa Orientale Tedesca 24 riguardarono persone che erano di origine tedesca e avevano perso la cittadinanza (o erano *Auslandsdeutsche*, cioè tedeschi emigrati). Dunque i processi di naturalizzazione coinvolgevano in primo luogo persone di origine europea. Mentre risultano richieste in tal senso da parte di individui di origine asiatica, non vi è traccia di alcun processo di naturalizzazione riguardante un individuo di origine africana. Nella Colonia Eritrea a richiedere la naturalizzazione furono prevalentemente persone originarie dell'Impero Ottomano. Un'interessante eccezione è rappresentata da Sängal Wärqənäh (Sengal Worknech), che, nato nei pressi di Adwa nel 1880, quindi suddito coloniale, fu naturalizzato nel 1919 in virtù di un apparente superiore livello di civiltà raggiunto durante una vita spesa a servizio del paese colonizzatore, anche sul fronte della Prima Guerra Mondiale<sup>22</sup>. Questa eccezione non può tuttavia mettere in discussione un dato fondamentale: l'accesso alla cittadinanza metropolitana era possibile *de iure* anche agli indigeni, *de facto* era reso impossibile dalla volontà politica di escludere dalla sfera giuridica metropolitana i sudditi coloniali.

Dall'analisi dei processi di naturalizzazione menzionati si delinea una gerarchia dei criteri necessari per l'attribuzione della cittadinanza, in cima alla quale compaiono la provenienza e la appartenenza 'razziale' dei candidati. Come si accennava, la maggior parte delle persone coinvolte in

<sup>21</sup> *Ibidem*, pp. 182-183.

<sup>22</sup> Cfr. G. Puglisi, *Chi è? dell'Eritrea*, Asmara, Agenzia Regina, 1952, p. 271.

processi di naturalizzazione in Eritrea era di origine ottomana: di 13 casi 8 riguardavano sudditi ottomani, uno un cittadino bulgaro, uno un suddito britannico di origine indiana, uno un cittadino austriaco e uno un *protégé français* dal poco chiaro stato giuridico e dalla supposta origine italiana; uno solo riguardava un suddito coloniale. Nell’Africa Orientale Tedesca il dato di una naturalizzazione elitaria e non africana è ancora più evidente: qui la maggior parte di persone che richiesero la cittadinanza tedesca erano missionari, di questi 16 di confessione cattolica, 7 di confessione protestante. Un altro consistente gruppo era rappresentato da persone impiegate a vario titolo nell’amministrazione coloniale: impiegati doganali, assistenti di cancelleria, interpreti. A fianco a loro, altri candidati erano proprietari di piantagioni e piccoli e medi imprenditori (artigiani, falegnami etc.). La naturalizzazione era dunque in entrambe le colonie una pratica amministrativa che riguardava una classe media coloniale di estrazione non africana. Si può immaginare che nel regime di segregazione coloniale, nel quale sin dal primo momento alla popolazione locale veniva assegnata una posizione sociale inferiore rispetto a quella degli europei colonizzatori, i membri della popolazione locale colonizzata si sentissero del tutto esclusi dalla possibilità di richiedere la cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda la percentuale di successo delle domande il caso dell’Africa Orientale Tedesca ha dimostrato che, escluse poche eccezioni, tutte le domande di naturalizzazione furono accolte<sup>23</sup>. A causa del numero limitato di processi di naturalizzazione è difficile identificare delle congiunture relative al successo o al diniego delle domande. Si evince tuttavia che nella colonia tedesca le richieste di naturalizzazione appaiono più frequenti dopo l’inizio del XX secolo, l’apice si raggiunge tra il 1911 e il 1913 che corrisponde agli anni di punta dell’insediamento europeo in colonia<sup>24</sup>. Nella Colonia Eritrea fu durante la Prima Guerra Mondiale che si ebbe il maggior numero di domande di naturalizzazione, un momento in cui anche agli abitanti delle colonie sembrò opportuno e necessario regolare i propri rapporti di cittadinanza.

Dopo la provenienza, la ‘razza’ di origine, altri criteri decisivi per la valutazione di una domanda di naturalizzazione erano le condizioni economiche e la buona reputazione dei candidati. Era fondamentale che i candidati si

<sup>23</sup> Le eccezioni riguardavano due domande, la cui valutazione fu interrotta durante la Prima Guerra Mondiale, due domande che furono rifiutate per ragioni formali; di due domande non è stato possibile ricostruire l’esito.

<sup>24</sup> P. Söldenwagner, *Spaces of Negotiation. European Settlement and Settlers in German East Africa 1900-1914*, München, Meidenbauer, 2006, pp. 54, 70.

dimostrassero in grado di sostenere le spese di vitto e alloggio per sé e la propria famiglia. In effetti queste condizioni valevano anche nei processi di naturalizzazione in ambito metropolitano<sup>25</sup>. Esse si spiegavano con la necessità degli Stati di impedire l'accattonaggio di potenziali nuovi cittadini. Il controllo delle migrazioni a qualsiasi livello era strettamente collegato al controllo del decoro dei migranti e della pubblica sicurezza nelle società di accoglienza. Nel contesto coloniale, poi, a ciò si aggiungeva l'esigenza specifica di non compromettere il prestigio dei colonizzatori di fronte ai colonizzati. Anche quando a richiedere la naturalizzazione erano persone di origine europea o persone che dimostravano di possedere il cosiddetto alto grado di civiltà dei civilizzatori, era comunque considerato indispensabile che essi fossero in grado di finanziare se stessi e la loro famiglia. L'immagine di un colonizzatore mendicante avrebbe alterato l'ordine della società coloniale, fondata sull'idea della superiorità dei colonizzatori sui colonizzati. La vita in colonia era contraddistinta dalla continua enfaticizzazione di questo ordine coloniale e le relazioni di classe non erano escluse da tale compito. Se questi principi di politica coloniale valevano in linea generale in tutte le colonie del tempo, tanto più divenivano essenziali per un paese come l'Italia dove l'emigrazione in colonia, di per sé una parte minuscola dell'enorme movimento migratorio di partenza dalla penisola, era costituita per lo più da individui in cerca di fortuna e con scarsi mezzi di sussistenza. Proprio la difficile gestione di questi individui rappresentò una costante, e una singolarità, del colonialismo italiano rispetto ad altri colonialismi europei<sup>26</sup>. Fonti contemporanee testimoniano di frequenti corrispondenze tra i corpi di polizia e le autorità coloniali come anche di misure di rimpatrio per individui colpevoli di non tenere alto il prestigio dei colonizzatori per la loro indigenza.

Infine, l'analisi dei processi di naturalizzazione nella Colonia Eritrea e nell'Africa Orientale Tedesca ha mostrato che, nella gerarchia di condizioni necessarie per ricevere la cittadinanza, un ultimo criterio era rappresentato dall'adesione culturale e identitaria alla nazione della cui cittadinanza il candidato faceva domanda. In anni di intenso nazionalismo sia in Italia che in Germania risultava indispensabile che i (nuovi) cittadini dessero prova della propria appartenenza nazionale o del desiderio di appartenenza. Un elemento per misurare l'appartenenza o la determinazione a identificarsi

<sup>25</sup> Sui processi di naturalizzazione (metropolitana) nell'impero tedesco cfr. O. Trevisiol, *Die Einbürgerungspraxis im Deutschen Reich 1871-1945*, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

<sup>26</sup> R. Ben-Ghiat – M. Fuller, *Introduction*, in *Italian colonialism*, edited by R. Ben-Ghiat – M. Fuller, New York, Palgrave Macmillan, 2005.

nella nazione era la conoscenza della lingua del paese di cui si richiedeva la naturalizzazione. Domande di naturalizzazione scritte in lingue straniere erano generalmente viste con sospetto. La questione linguistica poteva rappresentare un significativo ostacolo nelle interazioni in colonia, anche nei processi di naturalizzazione. Lo illustra il caso del mercante greco Stavaris Michalaridis, residente a Bagamoyo nell'Africa Orientale Tedesca, che richiese la naturalizzazione oralmente presso l'ufficio del suo distretto amministrativo al cospetto del segretario del distretto, Wilhelm Langheld, il 26 settembre 1899. Un successivo dispaccio riferisce che il richiedente affermò di «essere un vero tedesco nei propri sentimenti», un'evidente dichiarazione di adesione e fedeltà alla nazione tedesca, che verosimilmente la sua non conoscenza della lingua tedesca potevano aver messo in dubbio. L'udienza nel distretto di Bagamoyo, durante la quale Michalaridis richiese la cittadinanza, fu infatti condotta con l'aiuto di un interprete dallo Swahili, un elemento che evidentemente sottolineò la distanza tra gli attori protagonisti di questa negoziazione<sup>27</sup>. Alla fine Michalaridis ottenne la cittadinanza. Il governatore, Eduard von Liebert, sottolineava in proposito che «i greci e i siriani costituiscono un importante fattore culturale per la colonia e spesso hanno attività commerciali non irrilevanti»<sup>28</sup>. La naturalizzazione in colonia aveva insomma una funzione particolarmente importante nella gestione del dominio: le persone che venivano naturalizzate diventavano infatti non solo cittadini, ma anche sostenitori del progetto coloniale, che, soprattutto nel caso tedesco, aveva fortissimi toni nazionalistici. Da ciò la necessità di una particolare attenzione nel conferire la naturalizzazione, come sottolineava un commentatore contemporaneo:

Per lo colonie la naturalizzazione, che procura a un individuo un posto privilegiato di fronte all'indigeno, va maneggiata con doppia prudenza. Come cittadino dell'impero il singolo acquista una posizione speciale rispetto all'abitante della colonia; egli diventa tedesco in senso più stretto. Per di più l'intelligenza politica impone, nel conferimento della naturalizzazione, di controllare in maggiore misura, da un lato, i presupposti per l'acquisizione nella persona da naturalizzare, dall'altro lato, in considerazione del più difficile controllo, la garanzia personale per il merito della sua ammissione<sup>29</sup>.

<sup>27</sup> Sul ruolo degli interpreti nel contesto coloniale cfr. *Intermediaries, Interpreters, and Clerks. African Employees in the Making of Colonial Africa*, edited by B. N. Lawrance – E. Lynn Osborn – R. L. Roberts, Madison, University of Wisconsin Press, 2006.

<sup>28</sup> BArch, R 1001 / 5138, Bl. 97; 100; 107.

<sup>29</sup> H. Hausschild, *Die Staatsangehörigkeit in den Kolonien*, Tübingen, Mohr Siebeck, 1906, p. 38.

#### 4. *Conclusioni.*

Nella gestione dei rapporti di cittadinanza nelle loro colonie il Regno d'Italia e l'Impero tedesco mostrano una fondamentale similitudine: l'idea che la popolazione indigena delle colonie meritasse uno stato giuridico inferiore a quello dei colonizzatori. Questo era in fin dei conti un elemento condiviso con tutti gli altri imperi coloniali europei, nessuno dei quali attuò una politica di vera eguaglianza tra sudditi e cittadini. Tuttavia al netto di questa comunanza si nota nella politica della cittadinanza condotta nelle colonie italiane un maggior riconoscimento di diritti politici e civili, per quanto scarsi rispetto a quelli legati alla cittadinanza metropolitana. La stessa creazione di stati giuridici fissi, come la «sudditanza coloniale», sanciva l'incorporamento in un sistema di dominio, laddove gli indigeni delle colonie tedesche erano soltanto definiti attraverso una negazione. Evidente è che se il XIX secolo fu il secolo delle borghesie, il secolo del cittadino nelle sue varie declinazioni, ciò non valse per il mondo coloniale. Qui non giunse, almeno negli anni e nelle regioni oggetto di questo saggio, il principio di uguaglianza tra i membri degli imperi e fu la segregazione istituzionale ad avere man forte in nome della presunta superiorità degli europei in termini di civiltà e di razza. Il colonialismo rappresentò per l'Italia e la Germania un laboratorio di pratiche legali fortemente discriminatorie. Nel caso italiano si hanno continuità evidenti tra il colonialismo liberale e quello fascista, che radicalizzò la sua missione dalla seconda metà degli anni Trenta e con la proclamazione dell'Impero. Il colonialismo tedesco si concluse con la Prima Guerra Mondiale e rimase per circa vent'anni un tema di rivendicazione politica, mentre le questioni di cittadinanza continuarono ad animare dibattiti scientifici e vertenze amministrative. Per gli anni a venire non vi sono evidenze che dimostrino che la legislazione della cittadinanza coloniale anticipò la legislazione dello Stato totalitario nazista in materia di cittadinanza. Questa, a differenza della legislazione in colonia, non perseguì solo l'esclusione di una parte della popolazione dalla cittadinanza, ma anche la totale privazione di diritti sino alla sua completa eliminazione fisica.